



COMUNE DI TRENTO

CIRCOSCRIZIONE N. 1 - GARDOLO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36**

**del Consiglio circoscrizionale**

Oggetto: ACCAMPAMENTO A RONCAFORT. INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 COMMA 2 LETTERA E) DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

Il giorno 13.05.2021 ad ore 20.30 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio circoscrizionale sotto la presidenza della signora Frizzera Gianna presidente del Consiglio circoscrizionale.

Presenti: presidente **Frizzera Gianna**  
consiglieri **Andreatta Antonella**  
**Avi Gianni**  
**Beltramello Fabio**  
**De Mare Vittoria**  
**Franceschini Lorenza**  
**Nicolussi Paolaz Luca**  
**Paolazzi Corrado**  
**Parkoo Kudzo Woezo**  
**Rizzi Sara**  
**Rodler Christian**  
**Tezzon Ivan**  
**Tomasi Michele**  
**Tosoni Marco**  
**Weiss Giuliano**

e pertanto complessivamente presenti n. 15, assenti n. 0, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Frizzera Gianna.  
Partecipa il Segretario circoscrizionale Bortolameotti Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Rodler Christian e Tomasi Michele

## Il Consiglio circoscrizionale

premessi che in data 20.4.2021 prot. n. 103064 i consiglieri dei gruppi consiliari Lega Salvini Trentino e Fratelli d'Italia hanno presentato un'interrogazione ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lettera e) del Regolamento del Decentramento avente ad oggetto "Accampamento Roncafort";

dato atto che il consigliere Rodler ha relazionato al riguardo dando lettura della predetta interrogazione;

sentiti gli interventi dei consiglieri;

ritenuto di fare propria la suddetta interrogazione per le motivazioni espresse dal Consigliere proponente e di porla in votazione ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lettera e) del Regolamento del Decentramento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario circoscrizionale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e modificato con deliberazione consiliare 29.07.2020 n. 120;
- la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

delibera

1. di presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lettera e) del Regolamento del Decentramento, la seguente interrogazione con oggetto "Accampamento di Roncafort":

"A seguito di ulteriori segnalazioni in merito alla presenza di edificazioni precarie realizzate con materiali di recupero presso la campagna di Roncafort in zona idrovora comunale, si è provveduto ad informarsi delle attività che la pubblica amministrazione ha ritenuto di intraprendere. Relativamente alla presenza di tali costruzioni si è rinvenuta un'interrogazione discussa nel Consiglio comunale del 2 marzo 2021, a tale interrogazione il competente Assessore in materia ha confermato che l'amministrazione è a conoscenza della situazione ma che insiste su proprietà privata, e a detta degli occupanti, a seguito di indicazioni e benessere della stessa proprietà.

Nello stesso intervento si è inoltre ribadito che non sono stati riscontrati motivi cogenti per l'emanazione di un provvedimento urgente di sgombero per motivi di igiene o sanità pubblica, si sarebbe comunque provveduto a contattare la proprietà per informarla della presenza dell'accampamento. Si rileva sicuramente la situazione di degrado che va a formarsi con la realizzazione di opere precarie e in materiale infiammabile, nonché la situazione di pericolo che gli stessi durante la stagione invernale/primaverile possano essere oggetto di incendi dovuti alla necessaria pratica di combustione di materiali ai fini di trovare un minimo ristoro alle temperature

basse del periodo.

Nei dintorni all'accampamento si può vedere la situazione di vegetazione incolta e in questo periodo anche secca; tale condizione non può far altro che aumentare il rischio relativo a possibili incendi. Da una verifica eseguita il 3 aprile u.s. si rileva l'installazione di un cancello a chiusura dell'accesso al fondo e sul quale è stato affisso un cartello indicante la proprietà privata della zona. Al fine di completare le informazioni relative anche a ogni altra situazione similare si riportano i seguenti riferimenti:

• All'art.78 della Legge provinciale 15/2015 comma 3 viene riportato:

*“Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:*

.....

*k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;”*

• All'art.32 del Regolamento Edilizio Provinciale troviamo:

*1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario. Il comune valuta le caratteristiche dell'opera e dei manufatti e la loro durata.*

*2. Il comune può disciplinare specifiche soluzioni costruttive o tipologiche per le opere e i manufatti precari.*

*3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale le opere precarie possono consistere in tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali e sono realizzate e mantenute nel rispetto del decoro urbanistico e paesaggistico.*

*4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale si considerano opere precarie i depositi provvisori di terre e rocce da scavo. Rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle norme in materia di tutela dell'ambiente.*

*5. La comunicazione prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale, è presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e delle modalità di rimozione.*

*6. In relazione all'entità degli interventi previsti il comune può, entro il termine stabilito per l'inizio dei lavori, subordinare la realizzazione delle opere alla presentazione di idonee garanzie mediante sottoscrizione, entro trenta giorni, di una convenzione che contenga le prescrizioni necessarie con riguardo a:*

*a) tipologia edilizia dell'opera ammessa;*

*b) modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;*

*c) modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;*

*d) ammontare della fideiussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.*

*7. Le strutture precarie non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 59, comma 2, della legge provinciale.*

*8. In caso di aree sottoposte a vincolo preordinato all'espropriazione, la realizzazione delle opere previste da questo articolo è subordinata al parere favorevole del soggetto competente alla realizzazione dell'opera per la quale è stato apposto il vincolo o del soggetto nell'interesse del quale è stato apposto il vincolo, e alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, in ordine all'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi nel caso di avvio della procedura di espropriazione o di approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica.*

*9. Nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario la realizzazione delle opere previste da questo articolo è subordinata al parere favorevole dell'ente gestore.*

*10. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione dell'opera precaria e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio.”*

Tutto ciò premesso

si interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere:

1. se a seguito dell'intervento in Consiglio comunale dell'Assessore competente sia stato contattato il proprietario del terreno e se lo stesso abbia confermato il suo assenso all'utilizzo di parte del fondo per la realizzazione delle opere precarie relative all'accampamento.
2. se oltre l'aspetto igienico-sanitario sia stato anche valutato quanto riportato in narrativa relativamente alle previsioni normative in materia di edilizia ed urbanistica e se ai sensi di tali norme siano stati riscontrati gli estremi per ritenere dette edificazioni abusive e provvedere ai sensi della LP n°1 del 4 marzo 2008 (art. 123-138).
3. se si ritiene di richiedere alla proprietà ai fini di eliminare la cospicua vegetazione presente sul fondo onde evitare possibili propagazioni di incendi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
f.to BORTOLAMEOTTI

LA PRESIDENTE  
f.to Frizzera

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

\_\_\_\_\_ CIRCOSCRIZIONE N. 1 - GARDOLO \_\_\_\_\_

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: ACCAMPAMENTO A RONCAFORT. INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 COMMA 2 LETTERA E) DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

---

**Votazione appello nominale**

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15

**Favorevoli:** n. 15 i Consiglieri Andreatta, Avi, Beltramello, De Mare, Franceschini, Frizzera, Nicolussi Paolaz, Paolazzi, Parkoo, Rizzi, Rodler, Tezzon, Tomasi, Tosoni, Weiss

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 13.05.2021

il Segretario circoscrizionale  
Bortolameotti Chiara  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

CIRCOSCRIZIONE N. 1 - GARDOLO

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: ACCAMPAMENTO A RONCAFORT. INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 COMMA 2 LETTERA E) DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

---

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del Regolamento del Decentramento, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 13.05.2021

il Segretario circoscrizionale  
Bortolameotti Chiara  
(firmato elettronicamente)